MISURE URGENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE, ALLA POVERTA' EDUCATIVA E ALLA CRIMINALITA' MINORILE

Art. 3-ter

Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro";

b) i commi 777 e 778 sono abrogati. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Versione in vigore dal 15 novembre 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile
Estremi	Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123
Capo	II — Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-contrasto-al-disagio-giovanile-alla-poverta/art-3-ter-ulteriori-disposizioni-in-materia-di-misure-a-tutela-della-sicurezza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it